FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TARIFFE SPECIALI DELL'ENERGIA ELETTRICA IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGGE 14 MARZO 2005, N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80

Documento per la consultazione

19 settembre 2005

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con la delibera 24 maggio 2005, n. 94/05 (di seguito: delibera n. 94/05), finalizzato a dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: legge n. 80/05).

Il documento illustra le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) relative alla definizione dei regimi tariffari speciali, in particolare quelli applicabili alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco ed al ciclo cloro-soda, nei limiti degli impianti esistenti, situati nel territorio della Regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione, come previsto dalla legge n. 80/05.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro e non oltre il 7 ottobre 2005

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

Autorità per l'energia elettrica e il gas Direzione Tariffe piazza Cavour 5 – 20121 Milano tel 0265565311 fax 0265565222

e-mail: tariffe@autorita.energia.it sito internet: www.autorita.energia.it

Indice

Inc	sciplina dei regimi tariffari speciali	
	Prezzi di riferimento sui mercati europei	
	Meccanismo di aggiornamento	

1. La disciplina dei regimi tariffari speciali

- 1.1 Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, integra i criteri stabiliti dall'articolo 3, commi 2 e 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481 prevedendo che l'Autorità definisca le modalità di imputazione degli oneri derivanti da misure a contenuto sociale, al fine di minimizzare il costo netto complessivo dell'intervento e di rispettare condizioni di neutralità dell'incidenza sulle diverse tipologie di utenza.
- 1.2 I regimi tariffari speciali sono condizioni tariffarie favorevoli praticate a determinate forniture in forza di disposizioni di legge e costituiscono un onere generale afferente il sistema elettrico, incluso nell'elenco tassativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge n. 83/03. Di conseguenza, la copertura della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa praticata dall'esercente viene posta a carico della generalità dell'utenza attraverso una apposita componente tariffaria, denominata componente A4, ai sensi del comma 52.2, lettera c, dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: Testo integrato).
- 1.3 La legge 80/05 di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, all'articolo 11, commi 11 e seguenti, modifica l'esistente regime di agevolazioni estendendone: la durata, per i regimi tariffari esistenti, e il campo di applicazione alle industrie energivore della Sardegna.
- 1.4 Nella sostanza, riprende, con modifiche e integrazioni, quanto era già stato previsto dal decreto 6 febbraio 2004, nella cui parte motiva era specificata la "ratio" alla base di tale operazione che deriva dalla particolare penalizzazione che le imprese, caratterizzate da produzioni ad elevata intensità energetica e che devono confrontarsi sui mercati internazionali, subiscono quando i siti produttivi sono localizzati in contesti territoriali dove le congestioni sulle interconnessioni della rete elettrica possono vanificare o ridurre sensibilmente i vantaggi connessi alla liberalizzazione del mercato elettrico.
- 1.5 Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese interessate la legge 80/05 stabilisce che:
 - Le condizioni tariffarie previste per la produzione di alluminio primario sono estese con provvedimento dell'Autorità...alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda...nei limiti degli impianti esistenti...situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione.
 - Le condizioni favorevoli, di cui al punto precedente, devono far riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei, decorrono dal 1° gennaio 2005 e sono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministri interessati.
 - Le condizioni tariffarie sono aggiornate annualmente dall'Autorità prevedendone un incremento del 4% ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte.
- 1.6 La legge 80/05 stabilisce inoltre che "l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n.25... viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004" e che la disposizione precedente non trova applicazione nei confronti delle Ferrovie dello Stato, il cui regime è "senza limiti temporali" e "continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004".

- 1.7 L'Autorità ha regolato la disciplina dei regimi tariffari speciali attualmente in vigore con:
 - la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99 (successivamente abrogata),
 - l'articolo 56 dell'Allegato A alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 (anch'esso abrogato),
 - l'articolo 73 del Testo integrato;
- 1.8 Il comma 73.3 del Testo integrato prevede che a ciascun cliente finale avente diritto al regime tariffario speciale, la Cassa applichi mensilmente una componente tariffaria compensativa, espressa in centesimi di euro/kWh, pari alla differenza tra:
 - gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
 - gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC.
- 1.9 L'Autorità con deliberazione 24 maggio 2005, n. 94/05 (di seguito: deliberazione n. 94/05) ha avviato un procedimento per la formazione dei provvedimenti necessari a dare attuazione a quanto disposto dalla legge n. 80/05.
- 1.10 A seguito della citata delibera n. 94/05, l'Autorità ha convocato audizioni preliminari con i soggetti interessati al fine di raccogliere informazioni utili per il procedimento. In particolare, alle audizioni del 26 luglio 2005 erano presenti i rappresentanti delle Società ILA, Portovesme, Eurallumina, Alcoa. In occasione di tali audizioni le Società in questione hanno fatto pervenire all'Autorità gli opportuni documenti informativi.
- 1.11 E' necessario fare presente che, poiché la legge 80/05 riprende quanto già previsto dal decreto 6 febbraio 2004 e considerato che tale decreto è stato soggetto alla procedura della Commissione Europea di cui all'articolo 88.2 del Trattato nei confronti degli aiuti di Stato (decisione C(2004) 4329), i provvedimenti che deriveranno dalla presente consultazione dovranno essere comunicati alla Commissione Europea e saranno subordinati alla positiva verifica comunitaria. Si rileva inoltre che anche lo schema di "Protocollo d'intesa per la competitività e lo sviluppo del polo metallurgico e chimico della Regione Sardegna", di cui al precedente punto 1.9, terzo comma, trasmesso all'Autorità dal Ministero delle Attività Produttive in data 7 luglio 2005, prevede, al punto 1.5, la notifica alla Commissione Europea, a cura del Ministero delle Attività Produttive...del decreto legge 15 marzo 2005, n. 35, della legge di conversione 14 maggio 2005, n.80 e dello schema di delibera predisposto dall'Autorità.

2 Soggetti destinatari del provvedimento

- **2.1** Come dettagliato al capitolo 1, punti da 1.5 a 1.8, i regimi tariffari speciali, esistenti prima della legge 80/05, erano applicati all'energia elettrica:
 - a) Ceduta alle utenze sottese
 - b) Fornita ai comuni rivieraschi e destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi
 - c) Ceduta alle Ferrovie dello Stato e alla società Terni e sue aventi causa nei limiti previsti dai rispettivi provvedimenti istitutivi
 - d) Fornita per la produzione di alluminio primario come regolata dal decreto ministeriale 19 dicembre 1995

- 2.2 La rubrica dell'articolo 11 della legge n. 80/05 fa riferimento al *Sostegno e garanzia* dell'attività produttiva, inoltre il comma 11 cita al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese. Di conseguenza, l'Autorità ritiene che le attività per le quali la legge prevede la proroga delle condizioni tariffarie favorevoli siano quelle riportate al precedente punto 3.1, commi c), limitatamente alla Terni e sue aventi causa, e d).
- 2.3 Il comma 12 dell'articolo 11 della legge n. 80/05 stabilisce, inoltre, che le condizioni tariffarie previste per l'alluminio primario dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 dicembre 1995 vengano applicate anche alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda nei limiti degli impianti esistenti, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione e che abbiano definito con la regione Sardegna e con i Ministeri interessati un protocollo di intesa contenente impegni per il lungo periodo. Alla data di pubblicazione del presente documento di consultazione l'Autorità ritiene che i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto comma siano i seguenti:

Denominazione	Attività	Sito di produzione
I.L.A. S.p.A.	Laminazione alluminio	Portoscuso (CA)
Portovesme S.r.l.	Piombo e zinco	Portoscuso (CA)
		San Gavino (CA)
Eurallumina S.p.A.	Produzione allumina	Portoscuso (CA)
Syndial S.p.A.	Ciclo cloro-cloroderivati	Assemini (CA)

3 Sintesi dei contenuti e delle proposte

- 3.1 L'Autorità con il presente documento intende estendere le misure di regolamentazione dei regimi tariffari speciali, già contenute nell'articolo 73 del Testo integrato, anche ai soggetti previsti dall'articolo 11, comma 12, della legge n. 80/05.
- **3.2** Sinteticamente, tali misure si sostanziano nei seguenti punti:
 - La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa) verifica la sussistenza dei requisiti per l'ammissione ai regime tariffario speciale.
 - I clienti finali e le imprese distributrici, alle cui reti i clienti medesimi sono connessi, sono tenuti a comunicare alla Cassa, con le modalità da questa definita, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della componente compensativa.
 - I rapporti di fornitura sono regolati secondo le condizioni previste per la generalità dei clienti del mercato elettrico, siano essi vincolati o idonei.
 - Al fine di minimizzare l'onere ricadente sulla generalità dell'utenza, sono previsti appositi meccanismi affinché i clienti destinatari di tali forniture si approvvigionino di energia sul mercato libero. In particolare, i clienti che non intendono approvvigionarsi sul mercato

- libero devono chiedere all'Acquirente Unico una fornitura specifica che l'Acquirente Unico definisce sul libero mercato con procedure concorsuali.
- A ciascun cliente finale è riconosciuta mensilmente, da parte della Cassa, una componente compensativa tale da garantire comunque le condizioni tariffarie agevolate.

- Spunto 1. Si condivide l'ipotesi di applicare i meccanismi già previsti dall'articolo 73 del Testo integrato ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 12, della legge n. 80/05? Se no, per quali motivi?
- 3.3 Al fine di dare una corretta applicazione alla disciplina prevista dalla legge n. 80/05 l'Autorità intende sottoporre a consultazione i seguenti punti:
 - Prezzi di riferimento sui mercati europei
 - Meccanismo di aggiornamento

4 Prezzi di riferimento sui mercati europei

4.1 La legge n.80/05 introduce una differenza di trattamento tra le imprese che già usufruivano di tariffe agevolate e le nuove imprese della regione Sardegna: alle prime si applicano le condizioni tariffarie in vigenza il 31 dicembre 2004, per le altre la tariffa agevolata è definita con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei. Dalle informazioni attualmente in possesso dell'Autorità, i prezzi sostenuti dalle imprese concorrenti a livello dei principali Paesi europei sono riportati nella seguente tabella:

		Prezzo minimo	Prezzo massimo
Operatore Italiano	Attività	europeo	europeo
		(€MWh)	(€MWh)
I.L.A. S.p.A.	Laminazione alluminio	35	66
Portovesme S.r.l.	Produzione piombo e zinco	14	32
Eurallumina S.p.A.	Produzione allumina	18	37
Syndial S.p.A.	Ciclo cloro e cloroderivati	18	37

Per il ciclo cloro e cloroderivati sono in corso accertamenti per la definizione dei rispettivi valori. In caso di non reperibilità di dati attendibili, l'Autorità intende applicare anche a questo processo i dati corrispondenti alla produzione di allumina.

Spunto 2. Si condividono i dati sopra riportati? Quali valori si ritiene siano più corretti (riportare gli estremi delle referenze)?

4.2 Poiché la "ratio" della legge n.80/05 è sostanzialmente quella di creare le condizioni affinché le imprese possano competere con i concorrenti e poiché è necessario sia minimizzare l'impatto della manovra sulla generalità degli utenti, sia evitare l'introduzione di sovvenzioni incrociate o elementi distorcenti del mercato concorrenziale, l'Autorità ritiene che il prezzo garantito debba essere differenziato per attività e si debba attestare sui valori massimi degli intervalli sopra riportati.

Spunti per la consultazione

Spunto 3. Si condivide tale impostazione? Se no, quali alternative si propongono, tenendo conto delle necessità sopra riportate?

5 Meccanismo di aggiornamento

- 5.1 La legge n.80/05 prevede un criterio di aggiornamento che, da un lato, per le agevolazioni tariffarie in vigore al 31 dicembre 2004, supera i meccanismi di revisione esistenti, e dall'altro introduce un riferimento al prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso sui principali mercati elettrici europei e segnatamente sulle borse di Amsterdam e Francoforte.
- 5.2 La previsione legislativa propone un'alternativa per la revisione del valore nominale delle tariffe tra un incremento forfetario fisso del 4% e un incremento legato all'evoluzione del prezzo dell'energia nel contesto europeo.
- 5.3 L'Autorità ritiene che non sia possibile ipotizzare soluzioni che potenzialmente aumentino la forbice dei prezzi dell'energia elettrica corrisposti dai diversi concorrenti. In quest'ottica, un tetto all'aggiornamento risulta compatibile solo escludendo le variazioni negative delle borse europee, altrimenti l'unica possibilità resta quella di considerare il 4 % come incremento minimo annuale. A parere dell'Autorità, la soluzione che risulta più ragionevole è quella che interpreta letteralmente la voce "incrementa" contenuta al comma 13 dell'articolo 11 della legge 80/05, prevedendo di considerare solo le variazioni positive del riferimento europeo con un tetto massimo del 4%.

- Spunto 4. Si condivide l'ipotesi di considerare, per l'aggiornamento delle condizioni tariffarie, solo le variazioni positive del prezzo medio all'ingrosso registrato nelle principali borse europee, fino ad un massimo del 4%? Se no, per quale motivo?
- 5.4 Per quanto riguarda la valutazione dell'incremento percentuale del costo dell'energia sul mercato europeo, l'Autorità intende ponderare gli incrementi percentuali dei costi medi dell'energia, registrati annualmente nelle diverse borse elettriche europee, rispetto alle produzioni realizzate dalle rispettive attività nei Paesi che possono fare geograficamente riferimento alle medesime borse elettriche. Viste le criticità connesse ai diversi mercati, l'indicazione di preferenza contenuta nella legge 80/05 per le borse di Amsterdam e Francoforte potrebbe limitare a queste due località l'analisi di variabilità, definendo convenzionalmente gli aerali di riferimento delle singole attività produttive in modo da individuare i pesi dei due mercati. L'Autorità intende adottare il seguente schema:
 - Borsa di Amsterdam, cui riferire le produzioni del Benelux e dei paesi scandinavi;
 - Borsa di Francoforte, cui riferire le produzioni degli altri Paesi dell'Europa continentale.
- 5.5 Sulla base di queste assunzioni e dei dati di produzione attualmente in possesso dell'Autorità, si possono valutare, per le diverse produzioni, i seguenti pesi:

Attività	Francoforte	Amsterdam
Alluminio primario	75%	25%
Acciai speciali(*)	67%	23%
Produzione allumina	100%	-
Produzione zinco e piombo	95%	5%
Produzione clorosoda	81%	19%
Lavorazione alluminio	95%	5%

^(*) Per tutte le imprese ex Terni

Poiché le rispettive produzioni non dovrebbero registrare variazioni relative rilevanti negli anni, si intende assumere costanti fino al 2010 i pesi sopra riportati.

- Spunto 5. Si condivide la metodologia sopra riportata per valutare l'incremento percentuale del prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica? Se no, quale alternativa si ritiene più proponibile e per quali motivi?
- Spunto 6. Nel caso si condivida l'impostazione, in alternativa a quelli riportati, si ritiene siano più corretti altri valori di ponderazione e debbano essere prese a riferimento altre borse? Per quali motivi?